

Legge regionale 18 maggio 2020 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 27/2007)

1. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7 dell'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:

<<7 bis. È consentito lo svolgimento delle sedute della Commissione in modalità telematica.

7 ter. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta della Commissione con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.>>;

b) al comma 2 dell'articolo 14 le parole <<Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e le revisioni straordinarie a enti cooperativi e banche di credito cooperativo>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e società di mutuo soccorso e le revisioni straordinarie a enti cooperativi, a società di mutuo soccorso e banche di credito cooperativo>>;

c) al comma 5 dell'articolo 14 dopo le parole <<Le Associazioni>> sono inserite le seguenti: <<e la Direzione>> e dopo le parole <<gli enti cooperativi>> le seguenti: <<e le società di mutuo soccorso>>;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Le revisioni ordinarie e straordinarie alle società di mutuo soccorso sono

finalizzate all'accertamento della conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso), nonché della loro osservanza in fatto. L'accertata violazione alle norme del presente comma è sanzionata ai sensi dell'articolo 18, comma 2 quinquies, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore").>>;

e) al comma 2 dell'articolo 18 dopo le parole <<articolo 15>> sono aggiunte le seguenti: <<, comma 1>>;

f) i commi 1 e 2 dell'articolo 24 sono sostituiti dai seguenti:

<<1. La spesa per le revisioni ordinarie degli enti cooperativi e delle società di mutuo soccorso non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e per le revisioni straordinarie è a carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 6.

2. Gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie effettuate dalla Direzione a norma dell'articolo 14, commi 2 e 6, sono determinati per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, con i seguenti parametri di calcolo:

a) per gli enti cooperativi, valore della produzione, capitale sociale e numero dei soci;

b) per le società di mutuo soccorso, numero dei soci e contributi mutualistici.>>;

g) i commi 7 e 10 dell'articolo 24 sono abrogati.